



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Anti Violenza in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19.

Art. 1 - Finalità

Mediante il presente Avviso il Dipartimento per le pari opportunità (d'ora in avanti anche Amministrazione) intende sostenere gli interventi posti in essere dalle Case rifugio (CR) e dai Centri antiviolenza (CAV) per agevolare e rafforzare durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, lo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.

Il presente Avviso regola e disciplina la concessione di contributi da riconoscersi agli interventi di cui al successivo art. 3 (*Interventi ammissibili al contributo*), ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere ai contributi le Case Rifugio ed i Centri Antiviolenza che alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino riconosciuti dalle Regioni nelle quali svolgono la loro attività, essendo in possesso dei requisiti minimi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, prevista dall'art. 3 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.

Art. 3 - Interventi ammissibili al contributo

Sono ammissibili al contributo gli interventi relativi alle misure indifferibili adottate dai richiedenti per assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio e ai Centri Anti Violenza, nel periodo dell'emergenza sanitaria, l'accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro, dei loro familiari e degli operatori, e l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Sono ammissibili, nei limiti di cui al precedente paragrafo, i costi sostenuti dai richiedenti a partire dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.

Le richieste di contributo che si riferiscono a costi sostenuti tra il 1° febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente Avviso, sono ammissibili solo se il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 al momento in cui il costo è stato sostenuto.

Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i costi relativi alle seguenti attività:

PER LE CASE RIFUGIO

- interventi finalizzati all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, incluse le iniziative attivate in attuazione della Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2) del 21 marzo 2020;
- interventi di sanificazione degli ambienti;
- acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- adeguamento delle strutture per far fronte all'emergenza;
- soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all'isolamento e alla quarantena delle donne vittime di violenza;
- retribuzione del personale e/o di collaboratori impegnati nell'accoglienza e nell'organizzazione e gestione dei servizi, esclusivamente in presenza di maggiori costi strettamente connessi alla fase di emergenza;
- ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione del servizio e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi;

- spese per l'attivazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento in relazione a quanto previsto dal successivo art. 8.

PER I CENTRI ANTIVIOLENZA

- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- interventi di sanificazione degli ambienti;
- costi di gestione strettamente connessi all'operatività dei Centri durante il periodo di emergenza (es. spese telefoniche);
- ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi;
- spese per l'attivazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento in relazione a quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 4 - Risorse finanziarie

A valere sul presente Avviso saranno concessi contributi per un importo massimo complessivo di euro 5.500.000,00 a valere sul cap. 496 del CdR 8 Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro 4.500.000,00 a favore della Casa Rifugio ed euro 1.000.000,00 a favore dei Centri Antiviolenza.

Art. 5 – Entità del contributo

L'importo massimo erogabile, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è pari ad euro 15.000,00 per ciascuna Casa Rifugio e ad euro 2.500,00 per ciascun Centro Anti Violenza.

Art. 6 - Domanda di concessione del contributo

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per le pari opportunità, utilizzando a tal fine esclusivamente i format allegati al presente Avviso:

1. domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale, comprensiva dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della richiesta, sull'assenza di contributi erogati

da altre amministrazioni per i medesimi interventi e sull'impegno a non fruire del credito d'imposta 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsti dall'art. 64 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (All. 1);

2. Elenco delle attività previste e i relativi costi così come indicati all'art. 3, sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale (All. 2).

Alla domanda dovranno essere altresì allegati lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo del richiedente, nonché l'atto di nomina del legale rappresentante.

Nei casi in cui più strutture (Case Rifugio o Centri Antiviolenza) facciano riferimento alla medesima persona giuridica, è consentita la presentazione di un'unica domanda valevole per tutte le strutture. In tali casi, per la domanda di partecipazione e per la corredata autocertificazione, nonché per la redazione dell'elenco delle attività previste, dovranno essere utilizzati esclusivamente i format specificamente predisposti per tale fattispecie (All. 3 e All. 4).

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo avisodpocovid19@pec.governo.it e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 31 luglio 2020.

Art. 7 – Procedura di esame delle domande di contributo.

Le domande di contributo pervenute ai sensi del presente Avviso saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di arrivo all'indirizzo PEC di cui al precedente art. 6.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità formale di ciascuna domanda, con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso.

Successivamente, procederà a verificare l'accogliibilità della domanda, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e alla conformità della richiesta di contributo e delle misure previste con le finalità del presente Avviso, così come specificate agli artt. 1 e 3. Alla procedura in esame si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, nei termini fissati dall'art. 6, comma 1, lett. b) della richiamata legge n. 241/1990, tenendo specificatamente conto delle esigenze dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura in considerazione della natura dell'intervento e delle circostanze nelle quali esso viene attuato.

La procedura di verifica, fatti salvi i casi di attivazione del soccorso istruttorio, si concluderà entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda via PEC. Entro il

medesimo termine, il RUP invierà al richiedente una comunicazione via PEC in ordine all'esito, anche negativo, della stessa. In caso di accoglimento della domanda, la medesima comunicazione includerà l'atto di concessione del contributo, che dovrà essere firmato digitalmente per accettazione dal beneficiario e restituito all'Amministrazione entro il termine di 10 gg dalla data di invio.

Laddove le domande prevedano anche interventi non ammissibili al contributo, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Avviso, si procederà all'accoglimento parziale delle stesse.

L'elenco degli enti ammessi all'erogazione del contributo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, sezione "Bandi e Avvisi" ogni 15 giorni. La prima pubblicazione avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Art. 8 - Rendicontazione e pagamento

I contributi saranno erogati in due *tranche*, di cui la prima, pari all'80% dell'ammontare complessivo concesso, sarà corrisposta, ad avvenuta restituzione dell'atto di concessione controfirmato, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento.

Il restante 20% verrà erogato a saldo, previa presentazione di apposita richiesta, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del beneficiario, corredata della seguente documentazione:

- a) rendicontazione complessiva delle spese sostenute, redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella domanda di cui all'art. 6, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
- b) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle voci di spesa indicate nella domanda di cui all'art. 6.

La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del documento contabile di certificazione dell'ultima spesa sostenuta per l'intervento ammesso al contributo e comunque entro i 30 giorni successivi alla data del termine di ammissibilità della spesa, fissato al 31 luglio 2020.

Nel caso in cui le spese siano state interamente sostenute al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 6, il contributo concesso sarà erogato in

un'unica soluzione, previa presentazione di formale richiesta, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. Al fine di semplificare ed accelerare l'iter per l'erogazione del contributo, la richiesta di cui sopra potrà essere presentata anche contestualmente alla restituzione dell'atto di concessione firmato digitalmente.

Sono considerati validi ai fini della rendicontazione i pagamenti relativi all'intervento ammesso a contributo, effettuati attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, ecc.).

La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo avvisodpocodiv19@pec.governo.it.

Nel caso in cui risulterà, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

Se le spese sostenute e ritenute ammissibili sono inferiori all'anticipazione ricevuta, si procederà al recupero delle relative somme.

Articolo 9 - Revoca del contributo

L'Amministrazione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il proponente incorra in un'irregolarità oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Art. 10 - Privacy

Ai Sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento pari opportunità” utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata pariopportunita@mailbox.governo.it

L’invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 11 - Controlli e verifiche

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali visite e controlli in loco al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi oggetto di contributo e verificare che le spese effettuate siano coerenti con le finalità del presente Avviso.

Art. 12 - Altre informazioni

I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo avisodpocovid19@pec.governo.it indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.

Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.

Art. 13 - Pubblicità e trasparenza

Gli atti della procedura di cui al presente Avviso sono assoggettate al vigente regime in materia di trasparenza e di pubblicità.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, trova applicazione, in quanto compatibile, quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel medesimo Avviso, nonché con riferimento all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo il codice civile e le altre disposizioni che regolano i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i soggetti privati.

Art. 15 – Foro competente

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Art. 16 – Clausole finali

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annaclaudia Servillo, dirigente Referendario del Dipartimento per le pari opportunità.

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://www.pariopportunita.gov.it/.it> – sezione “Bandi e Avvisi”.

Allegati

All. 1 (domanda di partecipazione)

All. 2 (elenco attività previste)

All. 3 (domanda di partecipazione riferita a più strutture)

All. 4 (elenco attività previste riferito a più strutture)

Roma, lì 29 aprile 2020

Cons. Paola Paduano